



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.11.2014
COM(2014) 710 final

2014/0336 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (“regolamento SRM”), prevede la costituzione del Fondo di risoluzione unico (“Fondo”) di cui è proprietario e amministratore il Comitato di risoluzione unico (“Comitato”), istituito anch’esso dal medesimo regolamento. In quanto parte del bilancio del Comitato, il Fondo è finanziato dai contributi del settore bancario degli Stati membri partecipanti all’SRM.

Perché l’SRM possa funzionare adeguatamente e salvaguardare la stabilità finanziaria senza ricorrere al denaro dei contribuenti è essenziale che il Fondo sia finanziato a sufficienza. Dotare il Fondo di risorse sufficienti ad assicurarne, ove necessario, l’intervento nelle procedure di risoluzione ai fini dell’applicazione efficace degli strumenti di risoluzione va anche nell’interesse del settore bancario.

A norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato dispone di un bilancio autonomo che non fa parte del bilancio dell’Unione e che comprende due parti: la parte I riguarda l’amministrazione del Comitato e la parte II riguarda il Fondo. La presente proposta di atto di esecuzione del Consiglio si riferisce solo alla parte II del bilancio del Comitato.

Conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 806/2014, le entrate della parte II del bilancio (il Fondo) sono costituite in particolare dai contributi annuali versati dai soggetti contemplati dal regolamento SRM, che coprono segnatamente gli importi impiegati dal Comitato nelle procedure di risoluzione ai fini dell’applicazione efficace degli strumenti di risoluzione.

A norma dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato deve calcolare ogni anno il singolo contributo che deve versare al fondo ciascun ente cui si applica l’SRM. Il contributo annuale di ciascun soggetto si fonda su un contributo di base, proporzionale all’ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti rispetto alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio degli Stati membri partecipanti all’SRM, contributo che è corretto in funzione del rischio alla luce dei criteri elencati all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

A norma dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato determina i contributi annuali da versare al Fondo applicando il regolamento delegato (UE) n. xxxx/2014 della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, che è adottato in base all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE e precisa il concetto della correzione del contributo in funzione del profilo di rischio dell’ente. Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, nel determinare il contributo annuale di ciascun soggetto il Comitato deve altresì tener presente il principio di proporzionalità, per non creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri partecipanti all’SRM e per consentire una ripartizione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.

A norma dell’articolo 70, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento SRM, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, atti di esecuzione sui contributi da versare al Fondo, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della metodologia di calcolo dei singoli

contributi e le modalità pratiche dell'attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nel regolamento delegato (UE) n. xxxx/2014 della Commissione relativo ai contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione.

La presente proposta della Commissione di atto di esecuzione del Consiglio precisa il modo in cui il Comitato debba applicare, nel calcolo dei contributi annuali, la componente di ulteriore correzione per il rischio e la metodologia con cui la correzione per il rischio agisce sul contributo annuale di base, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. xxxx/2014 della Commissione relativo ai contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, al fine di adattare la metodologia prevista in tale atto delegato alle specificità di un sistema unificato di contributi riuniti in un Fondo unico in funzione di un livello-obiettivo europeo.

A norma dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento SRM, i contributi al Fondo determinati dal Comitato sono raccolti dalle autorità nazionali di risoluzione e trasferiti al Fondo conformemente all'accordo sul trasferimento dei contributi al Fondo e la loro progressiva messa in comune concluso tra gli Stati membri partecipanti all'SRM.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

L'impatto delle disposizioni su cui verte il presente regolamento di esecuzione è stato trattato nella valutazione d'impatto preparata in vista dell'adozione della direttiva 2014/59/UE: non si è quindi proceduto a nessun'altra valutazione d'impatto formale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio verte in particolare sulle materie seguenti.

L'articolo 1 enuncia l'oggetto, ossia l'applicazione, da parte del Comitato, della metodologia di calcolo dei singoli contributi e le modalità pratiche dell'attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nel regolamento delegato (UE) n. xxxx/2014 della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione.

L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione del regolamento d'esecuzione. I destinatari sono tutti i soggetti contemplati dal regolamento SRM.

L'articolo 3 contiene le definizioni applicabili.

L'articolo 4 disciplina la determinazione dei contributi annuali al Fondo di risoluzione unico.

L'articolo 5 impone obblighi di comunicazione al Comitato.

L'articolo 6 impone obblighi d'informativa.

L'articolo 7 prevede disposizioni transitorie.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, in particolare l'articolo 70, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di risoluzione unico ("Fondo") è stato costituito in virtù del regolamento (UE) n. 806/2014 come meccanismo di finanziamento unico per tutti gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico (SSM) ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio¹ e al meccanismo di risoluzione unico (SRM) ed è destinato a subentrare ai meccanismi di finanziamento della risoluzione istituiti da tali Stati membri a norma dell'articolo 100, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio². Al Fondo dovrebbero essere trasferite le risorse accumulate da detti meccanismi di finanziamento nel periodo precedente la sua costituzione.
- (2) A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, l'amministrazione del Fondo è affidata al Comitato di risoluzione unico ("Comitato") istituito in virtù dello stesso regolamento.
- (3) Conformemente all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014, è opportuno ricorrere al Fondo nelle procedure di risoluzione qualora il Comitato lo ritenga necessario ai fini di un'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione. Il Fondo dovrebbe essere dotato di mezzi finanziari adeguati che permettano un funzionamento efficace del quadro di risoluzione e che gli consentano, ove necessario, di intervenire per assicurare un'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e la salvaguardia della stabilità finanziaria senza ricorrere al denaro dei contribuenti.
- (4) Il Comitato è abilitato a calcolare i contributi ex ante dovuti da tutti i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014, vale a dire gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti all'SRM e le imprese madri, le imprese di

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

investimento e gli enti finanziari stabiliti negli stessi Stati membri ove siano soggetti alla vigilanza su base consolidata della Banca centrale europea (BCE) a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.

- (5) Il Comitato dovrebbe calcolare i contributi al Fondo in funzione di un unico obiettivo, fissato in percentuale dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti all'SRM. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato dovrebbe provvedere a che, trascorsi otto anni dal 1° gennaio 2016, il Fondo disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti dei soggetti autorizzati negli Stati membri partecipanti all'SRM.
- (6) A norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, è opportuno calcolare il contributo annuale al meccanismo di finanziamento della risoluzione in base a un importo fisso determinato in funzione delle passività dell'ente e a una sua correzione in funzione del profilo di rischio dell'ente.
- (7) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, qualora svolga compiti ed eserciti poteri che, a norma del regolamento medesimo e della direttiva 2014/59/UE, devono essere svolti o esercitati dalle autorità nazionali di risoluzione, il Comitato è considerato, ai fini dell'applicazione di tali atti, un'autorità nazionale di risoluzione. Il Comitato dovrebbe essere pertanto considerato un'autorità di risoluzione anche ai fini dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. xxxx/2014². Quando svolge i compiti ed esercita i poteri previsti dal presente regolamento, il Comitato è soggetto alle disposizioni di detto regolamento delegato.
- (8) In linea con l'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato calcola il contributo annuale applicando la metodologia prevista dal regolamento delegato (UE) n. xxxx/2014. Ne consegue che il regime specifico previsto da detto regolamento delegato per gli enti considerati di piccole dimensioni si applica anche agli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti che soddisfano i criteri delle piccole dimensioni stabiliti in tale regolamento.
- (9) Poiché le norme del presente regolamento stabiliscono le condizioni di applicazione della metodologia indicata nel regolamento delegato adottato in base all'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, dovrebbero esistere differenze tra il calcolo dei contributi annuali da parte del Comitato per i soggetti autorizzati negli Stati membri partecipanti all'SRM e il calcolo dei contributi annuali negli Stati membri che non vi partecipano solo in considerazione delle specificità insite nel sistema unificato vigente negli Stati membri partecipanti all'SRM. Tali specificità derivano in particolare dal fatto che nell'ambito dell'SRM è fissato un livello-obiettivo unico per tutti gli Stati membri partecipanti. L'applicazione, in linea generale, della stessa metodologia di calcolo dei contributi annuali in tutti gli Stati membri dovrebbe permettere di mantenere la parità di condizioni fra gli Stati membri partecipanti e di preservare un mercato interno forte.
- (10) Per assicurare equità e equilibrio nel sistema dei contributi annuali al Fondo, il Comitato dovrebbe tener conto di una ripartizione equilibrata dei contributi tra le

² Regolamento delegato (UE) n. xxx/2014 della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU...).

diverse tipologie di banche al momento di decidere come correggere il contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell'ente.

- (11) Con un fondo di risoluzione unico per cui è fissato un livello-obiettivo europeo, il contributo annuale di ciascun ente dipende dai contributi di tutti i soggetti inseriti nell'SRM. Ai fini dell'efficacia del funzionamento dell'SRM e della fluidità del processo di costituzione del Fondo, è essenziale che tutti i soggetti vi versino il contributo annuale integralmente e tempestivamente. Per garantire l'efficacia dell'SRM dovrebbe essere attribuito al Comitato il potere di sanzionare i soggetti che non pagano il contributo annuale dovuto oppure che lo pagano solo in parte.
- (12) A norma dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014, i contributi al Fondo determinati dal Comitato sono raccolti dalle autorità nazionali di risoluzione e trasferiti al Fondo conformemente a un accordo sul trasferimento dei contributi al Fondo e la loro progressiva messa in comune.
- (13) Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato deve calcolare i contributi annuali che gli enti versano al Fondo tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri. Nel periodo transitorio fino al completamento della costituzione del Fondo e della messa in comune dei suoi comparti nazionali, possono verificarsi distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri partecipanti all'SSM e all'SRM laddove il contributo annuale di un ente determinato in un dato anno dal Comitato a norma dell'articolo 69 e dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 e delle nuove norme previste dal presente regolamento si discosti sensibilmente dal contributo annuale che l'ente avrebbe pagato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014. È essenziale che il passaggio dal livello-obiettivo nazionale fissato per i meccanismi di finanziamento della risoluzione in forza della direttiva 2014/59/UE al livello-obiettivo unico fissato per gli Stati membri partecipanti all'SSM e all'SRM e il modo in cui è fissato il livello-obiettivo del Fondo in base ai depositi protetti non determinino distorsioni di tale tipo .
- (14) Il contributo annuale di base dell'ente varia anche in funzione dell'ammontare dei depositi protetti detenuti. Il contributo annuale versato al Fondo dall'ente che detiene un ammontare più esiguo di depositi protetti risulterebbe quindi più elevato in base al livello-obiettivo unico dell'SRM rispetto al livello-obiettivo nazionale stabilito dalla direttiva 2014/59/UE, e viceversa. Per scongiurare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri è pertanto necessario adattare la metodologia nel periodo transitorio fino al completamento della costituzione e della messa in comune del Fondo. Per il periodo iniziale di otto anni il meccanismo di adattamento dovrebbe fondarsi sull'introduzione a progressione non lineare dei contributi calcolati in base al livello-obiettivo unico e sulla contestuale eliminazione graduale dei contributi calcolati in base ai livelli-obiettivo nazionali.
- (15) Il meccanismo di adattamento non consentirebbe tuttavia di eliminare tutte le distorsioni alla struttura dei settori bancari venutesi a creare con il livello-obiettivo unico introdotto dal regolamento (UE) n. 806/2014, perché, anche applicando tale adattamento, per alcuni enti il contributo annuale potrebbe comunque restare superiore al 100% del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014. Per attenuare gli effetti delle possibili distorsioni il Comitato dovrebbe poter permettere a detti enti di pagare con gli impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 70,

paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014. Questa possibilità è giustificata dal fatto che gli enti sarebbero tenuti a pagare contributi più elevati di quelli previsti dalla direttiva 2014/59/UE e che quindi i comparti nazionali d'appartenenza disporrebbero di mezzi più consistenti di quelli dei fondi nazionali di risoluzione costituiti dagli Stati membri in questione in virtù della direttiva 2014/59/UE. Tuttavia, per garantire che ciascun comparto nazionale del Fondo disponga di risorse sufficienti, nessun ente dovrebbe poter corrispondere in impegni di pagamento oltre il 50% del contributo a suo carico. Il meccanismo di adattamento dovrebbe applicarsi soltanto nel periodo transitorio, lasciando impregiudicata la totale discrezionalità del Comitato nella decisione di consentire ad un ente l'uso di impegni di pagamento irrevocabili dopo la scadenza di tale periodo. Il meccanismo di adattamento dovrebbe tenere parimenti presente il principio di proporzionalità nei confronti degli enti non rilevanti e quindi non applicarsi agli enti per cui vige il sistema della somma forfettaria previsto dal regolamento delegato (UE) n. xxx/2014. Inoltre, per attenuare i possibili effetti su taluni enti nel corso del periodo transitorio, il sistema della somma forfettaria dovrebbe essere in parte esteso.

- (16) Poiché è la prima volta che un sistema di contributi annuali a un fondo di risoluzione unico è attuato negli Stati membri e considerato che tale sistema si fonda su un livello-obiettivo da raggiungere progressivamente, la Commissione vaglierà il modo in cui il presente regolamento è applicato contestualmente al riesame del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014 per consentire, se necessario, l'adeguamento delle norme previste dal presente regolamento.
- (17) A norma del suo articolo 99, paragrafo 2, il regolamento (UE) n. 806/2014 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, a decorrere del 1° gennaio 2015 il Comitato trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione mensile, approvata durante la sua sessione plenaria, concernente l'eventuale soddisfacimento delle condizioni che consentono il trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale. A decorrere dal 1° dicembre 2015, se da tali relazioni emerge che non sono state soddisfatte le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo, la data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 relative ai contributi al Fondo è prorogata ogni volta di un mese. Pertanto, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dalla data in cui si applica il regolamento (UE) n. 806/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- (a) le condizioni di attuazione dell'obbligo in capo al Comitato di risoluzione unico ("Comitato") di calcolare i singoli contributi che i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 versano al Fondo di risoluzione unico ("Fondo");
- (b) l'applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi richiamati alla lettera a).

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica ai soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 806/2014. Si intende inoltre per:

- (1) “Stati membri partecipanti”: gli Stati membri ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- (2) “livello-obiettivo annuale”: l'importo complessivo dei contributi annuali che il Comitato fissa ogni anno secondo la procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, paragrafo 1;
- (3) “contributo annuale”: l'importo di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 calcolato dal Comitato e raccolto nel periodo di contribuzione dalle autorità nazionali di risoluzione presso ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2;
- (4) “periodo di contribuzione”: un anno civile;
- (5) “autorità nazionale di risoluzione”: l'autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro partecipante al meccanismo di risoluzione unico (SRM) richiamata all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 806/2014;
- (6) “autorità di risoluzione di Stato membro non partecipante al meccanismo di risoluzione unico”: l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE o altra autorità competente designata dagli Stati membri ai fini dell'articolo 100, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2014/59/UE;
- (7) “ente”: l'ente definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014;
- (8) “accordo”: l'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati al Fondo dell'SRM richiamato all'articolo 3, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 806/2014;
- (9) “deposito protetto”: il deposito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, escluso il saldo temporaneamente elevato definito all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva;
- (10) “ente di piccole dimensioni”: l'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo pari o inferiore a 300 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR definito all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. xxxx/2014;
- (11) “autorità competente”: l'autorità competente definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, secondo il caso, la Banca centrale europea;
- (12) “fattore di ulteriore correzione per il rischio”: il fattore definito all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. xxxx/2014;

- (13) “periodo iniziale”: un periodo iniziale di otto anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 o, se del caso, dalla data di applicabilità dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 6, dello stesso.

Articolo 4

Determinazione dei contributi annuali

1. Il Comitato determina il contributo annuale a carico di ciascun ente per ciascun periodo di contribuzione basandosi sul livello-obiettivo annuale del Fondo, che è stabilito in funzione del livello-obiettivo del Fondo previsto all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 e calcolato secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato (UE) n. xxxx/2014.
2. Il Comitato collabora con la Banca centrale europea e con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti per determinare l’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti applicabile ai fini del calcolo del livello-obiettivo del Fondo. Il Comitato riesamina annualmente il livello-obiettivo del Fondo.

Articolo 5

Comunicazioni del Comitato

1. Il Comitato comunica a ciascuna autorità nazionale di risoluzione la decisione che determina i contributi annuali degli enti autorizzati nel territorio di pertinenza.
2. Una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità nazionale di risoluzione notifica a ciascun soggetto autorizzato nel territorio di pertinenza la decisione del Comitato che determina il contributo annuale dovuto.

Articolo 6

Informativa

Laddove necessario per migliorare la comparabilità delle informazioni segnalate e l’efficacia del trattamento di quelle ricevute, il Comitato modifica i formati e le rappresentazioni dei dati cui gli enti devono attenersi per segnalare le informazioni richieste ai fini del calcolo dei contributi annuali.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. In deroga all’articolo 4, nel periodo iniziale previsto all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, il contributo annuale degli enti di cui all’articolo 2 è calcolato adattando la metodologia come segue:
 - (a) il primo anno del periodo iniziale, ciascun ente versa il 60% del contributo annuale calcolato a norma dell’articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014 e il 40% del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell’articolo 4 del presente regolamento;
 - (b) il secondo anno del periodo iniziale, ciascun ente versa il 40% del contributo annuale calcolato a norma dell’articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014 e il 60% del

contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

- (c) il terzo anno del periodo iniziale, ciascun ente versa il 33,33% del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014 e il 66,67% del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;
- (d) il quarto anno del periodo iniziale, ciascun ente versa il 27,67% del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014 e il 73,33% del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;
- (e) il quinto anno del periodo iniziale, ciascun ente versa il 20% del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014 e l'80% del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;
- (f) il sesto anno del periodo iniziale, ciascun ente versa il 13,33% del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014 e l'86,67% del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;
- (g) il settimo anno del periodo iniziale, ciascun ente versa il 6,67% del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014 e il 93,33% del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;
- (h) l'ottavo anno del periodo iniziale, ciascun ente versa il 100% del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014, laddove, nel corso del periodo iniziale previsto all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, il contributo annuale dell'ente di cui al paragrafo 1 superi il 100% del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014, il Comitato autorizza l'ente, salvo circostanze eccezionali, a pagare con impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 la quota eccedente il 100% del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014. Il Comitato ripartisce la possibilità di utilizzare impegni di pagamento irrevocabili equamente tra tutti gli enti interessati in proporzione al rispettivo contributo annuale complessivo. Nel calcolo del contributo annuale di ciascun ente il Comitato provvede a che, per ogni anno, la somma di tali impegni di pagamento irrevocabili non superi il 30% dell'importo complessivo dei contributi annuali calcolati a norma dell'articolo 4 e a che nessun ente corrisponda oltre il 50% del contributo annuale complessivo in impegni di pagamento irrevocabili.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i contributi annuali calcolati a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014 sono determinati in funzione del livello-obiettivo stabilito per un periodo di tempo corrispondente al periodo iniziale previsto all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.
4. L'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014 resta di applicazione per gli enti di piccole dimensioni.
5. Nel periodo iniziale previsto all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, l'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, superiori a 300 000 000 EUR e con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR versa una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300 000 000 EUR, l'ente versa il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9 del regolamento delegato (UE) n. xxx/2014. L'eventuale diminuzione dell'importo dei contributi risultante dall'applicazione del presente paragrafo è compensata dagli altri enti che contribuiscono al comparto nazionale interessato.

Articolo 8 ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016 o dalla data di applicabilità del regolamento (UE) n. 806/2014.

Articolo 9 ***Destinatari***

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente